

INDICAZIONI PRELIMINARI PER LA SEGNALETICA DEGLI “STALLI ROSA”

A seguito delle modifiche apportate al Codice della Strada negli ultimi anni in materia di riservazione della sosta (D.Lgs. 257/16, D.L. n. 50/17, D.L. n. 76/20 e D.L. n. 121/21), con il presente documento sono fornite le indicazioni preliminari per l'installazione della segnaletica verticale e la realizzazione di quella orizzontale destinata a contrassegnare i c.d. “stalli rosa”.

Per “stalli rosa” si intendono gli stalli riservati alla sosta dei veicoli a servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, muniti di contrassegno speciale, denominato “permesso rosa”.

Pertanto, è stato individuato il seguente pittogramma, mutuato da quello che alcuni comuni italiani hanno già adottato, che rappresenta le due condizioni di possibile utilizzo dello stallo rosa, ovvero donna in stato di gravidanza e genitore con un bambino di età non superiore a due anni, ricavabile dall'immagine della carrozzina per bambini.



Tale pittogramma dovrà essere utilizzato per la riservazione degli stalli rosa sia come simbolo da inserire nel segnale di cui alla Fig. II 79/c dell'art. 120 del Regolamento del Codice della Strada (come da esempio sotto riportato) sia come iscrizione sulla pavimentazione, fermo restando che la striscia di delimitazione dello stalli rosa, così come quella di tutti gli altri stalli riservati, deve essere di colore giallo, proprio della riservazione ai sensi dell'art. 149 del Regolamento.



22A03065

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 9 maggio 2022.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Carbamazepina Zentiva», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 330/2022).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53

del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «Regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determinazioni di classificazione e prezzo dei medicinali;

